

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all'11 marzo 1985)

INDICE

BEORCHIA ed altri: Per il sollecito ripristino del distaccamento dei vigili del fuoco a Gemona del Friuli (Udine), in relazione ai danni provocati dall'incendio sviluppatosi l'11 novembre 1984 presso la « Manifattura di Gemona » (1404) (risposta SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	Pag. 934	DI CORATO, PETRARA: Sui programmi pubblicitari e promozionali esistenti e sui provvedimenti che si intendono adottare per difendere i prodotti ortofrutticoli nazionali dalla concorrenza dei Paesi della CEE, anche in relazione al mancato accoglimento da parte dell'ICE di Düsseldorf (RFT) della richiesta di contributo avanzata dalla ditta importatrice Edekea per promuovere una campagna pubblicitaria alla TV tedesca per l'uva « Italia » proveniente dalla Puglia (1252) (risp. CAPRIA, <i>ministro del commercio con l'estero</i>)	Pag. 938
CONSOLI: Sull'opportunità di ripristinare il servizio di guardia notturna presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Martina Franca (Taranto) (1373) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	935	GARIBALDI: Per l'attribuzione ai segretari giudiziari delle funzioni esercitate dai cancellieri giudiziari prima del passaggio della categoria alla carriera direttiva (1537) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	940
COSSUTTA, BATTELLO: Per la revoca del decreto con il quale il prefetto di Gorizia ha disposto, a seguito della sentenza del TAR che ha dichiarato nulla la votazione di una sezione del comune di Monfalcone, il commissariamento del comune stesso (789) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	935	GHERBEZ ed altri: Per l'istituzione a Trieste di corsi di specializzazione destinati agli insegnanti di sostegno da utilizzare nelle scuole di lingua italiana e slovena (1325) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	942
D'AMELIO: Sui motivi per i quali l'INPS, nell'effettuare la revisione delle pensioni, in applicazione della legge n. 638 del 1983, ha operato la ritenuta relativa al periodo ottobre 1983-1984 in unica soluzione (1457) (risp. DE MICHELIS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	936	GIACCHÈ: Per l'adozione di provvedimenti a favore della popolazione di San Terenzo di Lerici (La Spezia), gravemente danneggiata dal fortunale del 16 novembre 1984 (1395) (risp. SCALFARO, <i>ministro dell'interno</i>)	942
DELLA BRIOTTA: Per la modifica delle circolari ministeriali concernenti l'assegnazione delle cattedre di sostegno ad insegnanti sprovvisti dei titoli richiesti dalla legge (1439) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	937		

GIANOTTI: Sulla carenza dei voli Alitalia da e per Torino (1409) (risp. SIGNORELLI, ministro dei trasporti) Pag. 943

Sui motivi dei gravi ritardi con i quali l'ENPALS procede al pagamento delle pensioni agli aventi diritto (1467) (risp. DE MICHELIS, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 944

GRADARI: Sull'esclusione, effettuata dal Ministero per la funzione pubblica, delle confederazioni sindacali CISAS, CONFAL, CONFEDIR, CONFISAL e USPP, dalla trattativa sindacale concernente il personale del CNEL (1548) (risp. GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica) 944

MURMURA: Sulla ripartizione tra le varie Regioni dei fondi stanziati con la legge n. 240 del 1981, in particolare di quelli previsti per la costruzione di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate (1464) (risp. ALTISSIMO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 946

PAGANI Antonino: Sull'opportunità di riaprire i termini di scadenza stabiliti con l'ordinanza ministeriale n. 221 del 20 luglio 1984, recante norme per l'immissione in ruolo dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado ai sensi delle leggi n. 270 del 1982, n. 604 del 1982 e n. 326 del 1984 (1245) (risp. FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione) 946

PALUMBO: Per l'erogazione di contributi a favore del comune di Gallodoro (Messina), danneggiato dal nubifragio del 12 ottobre 1984 (1495) (risp. ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile) 947

PETRARA ed altri: Per la sollecita approvazione del nuovo piano di ristrutturazione dell'azienda « Leonetta » ex « Hettermarks » di Bari (1005) (risp. ALTISSIMO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 948

ROSSANDA: Per un intervento volto ad incentivare l'attività di formazione, informazione e aggiornamento del personale dipendente dall'Amministrazione penitenziaria (1428) (risp. MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia) 949

SAPORITO: Per il reinserimento, nelle tariffe forensi approvate con decreto ministeriale del 22 giugno 1982, della categoria dei patrocinatori legali di cui alla legge 7 luglio 1901, n. 283 (1372) (risp. MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia) 950

SIGNORELLI: Per la rapida corresponsione delle somme dovute al personale militare della base ALE di Viterbo, a seguito dell'esito positivo del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato per ottenere il computo dell'indennità di volo nella tredicesima mensilità (1324) (risp. SPADOLINI, ministro della difesa) Pag. 951

SIGNORINO: Per la revoca del provvedimento di trasferimento del direttore di sezione di cancelleria Aldo Grassi dalla Pretura di Prato al Tribunale di Grosseto (1434) (risp. MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia) 952

BEORCHIA, GHERBEZ, CASTIGLIONE.
— Al Ministro dell'interno. — L'11 novembre 1984 si è verificato presso il Centro commerciale di Gemona del Friuli un violento incendio che ha provocato ingenti danni alle attività produttive. Già nel 1983 un altro incendio aveva gravemente danneggiato lo stabilimento della Manifattura di Gemona. In entrambe le occasioni si è potuto, purtroppo, constatare che i vigili del fuoco di Udine non sono potuti intervenire con la massima sollecitudine e contenere quindi i danni dell'incendio.

Gli interroganti, pertanto, chiedono di sapere se non si ritenga di ripristinare urgentemente, al più presto possibile, il già esistente distaccamento dei vigili del fuoco di Gemona del Friuli, dotandolo di idonee attrezzature e di un adeguato organico di personale, e ciò anche in considerazione del fatto che nelle attuali precarie strutture è presente un addetto che può prestare soltanto un possibile servizio di segnalazione.

Si fa presente che l'urgenza di riattivazione del distaccamento dipende anche dal fatto che a Gemona e nei comuni contermini sono ancora presenti insediamenti di prefabbricati ad uso di abitazione e di attività sociali e produttive, allestiti dopo il terremoto del 1976, che presentano un alto rischio di incendio.

(4-01404)

(24 novembre 1984)

RISPOSTA. — La situazione del comune di Gemona, sotto il profilo della sicurezza antincendi, è ben nota a questo Ministero che

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

non ha mancato di esaminare ogni possibilità di riattivare un distaccamento di vigili del fuoco nella zona, in relazione anche ai sinistri indicati dalle signorie loro onorevoli.

Non è stato però finora possibile accogliere le varie sollecitazioni in tal senso, in quanto l'attuale situazione deficitaria degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non consente l'istituzione di nuove sedi di servizio.

La questione sarà comunque riesaminata, con l'intento di risolverla, allorchè, espletate le procedure per l'assunzione dei vincitori del concorso a 1000 posti e degli idonei al concorso a 1500 posti di vigile del fuoco, sarà possibile procedere ad una ridistribuzione delle sedi dei vigili del fuoco sull'intero territorio nazionale.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(6 marzo 1985)

CONSOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza della decisione assunta di sopprimere la squadra notturna presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Martina Franca (TA), per cui, nonostante il fatto che parte notevole della popolazione di quel grosso centro risieda nelle contrade di campagna e nonostante che il diffondersi della criminalità organizzata abbia provocato recentemente numerosi e gravi episodi, che hanno suscitato emozione e preoccupazione nell'opinione pubblica, è diventato del tutto inutile per il cittadino rivolgersi di notte al 113;

se non ritiene necessario intervenire per ripristinare il servizio soppresso ed adottare comunque tutti i provvedimenti necessari a combattere la criminalità e a dare sicurezza ai cittadini.

(4 - 01373)

(16 novembre 1984)

RISPOSTA. — Il 28 novembre 1984, nel corso della seduta del comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, inve-

stito del problema segnalato dalla signoria vostra onorevole, è stato deciso il ripristino del servizio notturno presso il Commissariato della polizia di Stato di Martina Franca.

Tale soluzione si è resa possibile grazie al trasferimento, al suddetto presidio di polizia, di quattro agenti della Questura di Taranto.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(6 marzo 1985)

COSSUTTA, BATTELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che la sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia n. 521 del 23 novembre 1983, tuttora gravata davanti al Consiglio di Stato (che, pur nulla avendo finora deciso sulla richiesta sospensiva, ha disposto, su concorde richiesta delle due residue parti private, la cancellazione della causa dal ruolo), ha dichiarato nulla la votazione nella sezione n. 42 del comune di Monfalcone, disponendone la rinnovazione ed ordinando al prefetto di Gorizia di depositare presso la segreteria del TAR medesimo i verbali delle rinnovate operazioni di voto presso la suddetta sezione entro 60 giorni dalla loro ultimazione, altresì ordinando l'esecuzione di essa sentenza da parte dell'autorità amministrativa;

che, riservandosi successiva decisione, nulla esso TAR ha statuito in ordine alla efficacia dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale dell'Ufficio centrale del giorno 29 giugno 1983;

che, comunque, l'ipotesi dell'annullamento delle elezioni in una singola sezione è normativamente disciplinata (per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il quale — a differenza di quanto stabilito dal successivo articolo 85 per l'ipotesi di annullamento « delle elezioni » — non dispone il commissariamento del comune, unicamente legittimando il prefetto al-

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

l'indizione di nuove elezioni in giorno da stabilire, di concerto con il presidente della Corte d'appello;

che, a dispetto di ciò, il prefetto di Gorizia ha, con proprio decreto del 4 aprile 1984, commissariato il comune di Monfalcone, immaginando una non statuita « caducazione » dell'atto di proclamazione dei consiglieri eletti;

che tale decreto è palesemente illegittimo in quanto adottato *contra legem* ed altresì in conflitto con espressa statuizione del giudice amministrativo, alle clausole del quale va dall'autorità amministrativa prestatato puntuale ossequio, salvi i rimedi di legge, non essendo possibile sottrarsi immaginando nel dispositivo (cioè nella parte autoritativa della sentenza) statuizioni implicite,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro intenda assumere l'iniziativa per l'annullamento del suddetto decreto prefettizio e se, comunque, egli o i suoi uffici abbiano dato al prefetto di Gorizia direttive specifiche per il commissariamento del comune di Monfalcone.

(4 - 00789)

(12 aprile 1984)

RISPOSTA. — Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 584 del 6 gennaio 1984, dichiarava parzialmente nulle le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di Monfalcone svoltesi il 26 e il 27 giugno 1983, disponendone la rinnovazione.

La decisione veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dal signor Adriano Persi che ne chiedeva, altresì, la sospensione.

Il prefetto di Gorizia riteneva opportuno, proprio in virtù della richiesta sospensione, di soprassedere dall'adottare qualsiasi provvedimento sino alla pronuncia del Consiglio di Stato. Tale orientamento, condiviso da questo Ministero, trova conforto nel parere del Consiglio di Stato del 26 novembre 1977, che, nell'affermare il principio, *ex* articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dell'obbligo per l'Amministrazione di eseguire le sentenze dei TAR anche in pendenza di appello, stabiliva, peraltro, che

« in caso di istanza di sospensione della sentenza appellata, l'obbligo di esecuzione restava sospeso sino alla pronuncia del giudice ».

Poichè, in data 23 marzo 1984, si accertava che il Consiglio di Stato si era pronunciato per la cancellazione dal ruolo di tale causa, il prefetto disponeva la nomina, ai sensi della legge 8 marzo 1949, n. 277, di un commissario prefettizio per assicurare la continuità nella gestione del comune in quanto, per effetto dell'invalidità pronunciata dal TAR, il Consiglio comunale perdeva legittimazione.

Con decreto del 4 aprile 1984 il prefetto di Gorizia indicava la ripetizione delle elezioni nel seggio n. 42 di Monfalcone, che si sono svolte, regolarmente, il 20 e il 21 maggio 1984.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(6 marzo 1985)

D'AMELIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che l'INPS, in applicazione anche della legge n. 638, ha operato la revisione delle pensioni;

che, in conseguenza, l'INPS ha effettuato le ritenute relative all'intero periodo ottobre 1983-1984 in unica soluzione;

che ciò ha prodotto squilibri nell'economia familiare di piccoli pensionati, tanto più alla vigilia delle feste natalizie,

l'interrogante chiede di conoscere perchè mai l'INPS operi le ritenute in unica soluzione, senza minimamente preoccuparsi delle esigenze dei pensionati, e sollecita, altresì, il Ministro ad emanare disposizioni capaci di evitare, in futuro, gli inconvenienti lamentati.

(4 - 01457)

(14 dicembre 1984)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto, si precisa che la legge n. 638 del 1983 subordina la corresponsione della pensione di invalidità al godimento, da par-

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

te degli aventi diritto, di un reddito annuo di cui è stabilito il limite.

Il superamento del limite normativamente posto determina la sospensione, anche periodica, della pensione, che, tuttavia, viene ripristinata al venir meno di tale condizione e, comunque, al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.

La legge in questione stabilisce, inoltre, che i ratei di pensione, indebitamente percepiti dal primo gennaio di ciascun anno, possono essere recuperati, in sede di ripristino della pensione stessa, in base a modalità che possono anche derogare da quanto indicato dalla legge n. 153 del 1969, secondo cui, in via generale, il recupero non può eccedere il quinto dell'importo della pensione, fatto salvo, in ogni caso, il trattamento minimo.

Alla luce di quanto sopra, ed allo scopo di contemperare le diverse esigenze dell'istituto e degli interessati, l'INPS ha impartito alle proprie sedi periferiche opportune disposizioni, limitando il recupero in una unica soluzione solamente ai casi in cui ciò sia compatibile con le condizioni economiche e lavorative dell'invalide pensionato.

In situazioni diverse, l'INPS ha, altresì, ritenuto di poterne fissare discrezionalmente le modalità, tenuto, però, conto delle indicazioni fornite dalla legge n. 153 prima richiamata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(28 febbraio 1985)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'ordinanza ministeriale n. 23/7184 prevede la precedenza assoluta nelle nomine in relazione a tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali l'aspirante sia incluso ai sensi dell'ordinanza ministeriale 16 marzo 1984, a prescindere dal tipo di graduatoria (abilitati o non abilitati) in cui si sia inclusi ed a prescindere dal possesso del titolo di specializzazione

rispettivamente richiesto per le scuole materne, elementari e secondarie dalle lettere A, B e C dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale 16 marzo 1984 in relazione ad insegnamenti nelle sezioni speciali e nelle classi di sostegno;

che in base a tale disposizione alunni minorati dell'udito e della favella vengono assistiti da personale sprovvisto del titolo di specializzazione;

che ne consegue una lesione del diritto fondamentale dei bambini sordi ad apprendere,

l'interrogante chiede qual è l'opinione del Ministro sull'argomento e se non ritiene di modificare le suddette ordinanze mettendo così a disposizione dei bambini sordi personale in possesso del titolo di specializzazione.

(4 - 01439)

(12 dicembre 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si premette che le istruzioni ministeriali sin qui impartite, in ordine alla copertura dei posti di sostegno, hanno inteso privilegiare, anzitutto, gli insegnanti in possesso del prescritto titolo di specializzazione e che rivestissero, nello stesso tempo, lo *status* di docenti di ruolo, oppure di docenti non di ruolo, non licenziabili a norma delle disposizioni vigenti.

La possibilità, tuttavia, di utilizzare sui posti in questione il personale suindicato, anche se sprovvisto di titolo specifico, è stata eccezionalmente prevista, anche per il corrente anno scolastico, in relazione alla duplice esigenza di far fronte alla scarsità di insegnanti specializzati già in servizio — in particolare per quanto concerne la scuola media — e di evitare il sensibile aggravio di spesa che comporterebbe l'assunzione di supplenti.

A quest'ultimo riguardo, si ritiene opportuno ricordare che le misure legislative volte al contenimento della spesa pubblica hanno, tra l'altro, subordinato il conferimento delle supplenze alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive o dei docenti di ruolo soprannumerari.

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

Si deve, peraltro, far presente che il Ministero, successivamente alle istruzioni impartite, in attuazione della legge n. 326 del 1984, con l'ordinanza del 23 luglio 1984, di cui è cenno nella interrogazione in oggetto, ha disposto, con circolare n. 281 del 27 settembre 1984, che i posti di sostegno rimasti vacanti nelle scuole medie siano assegnati, mediante scorrimento delle relative graduatorie e secondo determinate modalità, ai docenti idonei dei concorsi a cattedra ed a quelli inseriti negli elenchi predisposti a norma della stessa legge n. 326, in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

Per quanto concerne, in particolare, il caso degli alunni videolesi ed audiolesi — ai quali ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole — si osserva che la circolare telegrafica n. 309 del 18 ottobre 1984 ha consentito che, in caso di indisponibilità di docenti specializzati già in servizio, il sostegno agli alunni di cui trattasi, come a quelli portatori di *handicaps* di particolare gravità, sia assicurato mediante la nomina, con precedenza assoluta, di supplenti annuali che risultino in possesso di adeguata specializzazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(21 febbraio 1985)

DI CORATO, PETRARÀ. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che la direzione dell'Edekea, ditta importatrice di prodotti ortofrutticoli tra le più importanti della Germania federale, era intenzionata, tramite il suo ufficio acquisti di Bolzano, a promuovere una campagna pubblicitaria alla TV tedesca per l'uva « Italia » proveniente dalla Puglia;

che sarebbero stati ordinati nella regione Puglia 100 camion da 20 tonnellate di uva « Italia » per un totale di 2.000 tonnellate da esportare nel giro di una sola settimana;

che, trattandosi di sopportare una spesa pubblicitaria e promozionale con rilevanti costi, la direzione della ditta importa-

trice tedesca si rivolse all'ufficio ICE (Istituto per il commercio con l'estero) di Düsseldorf chiedendo un finanziamento in modo da coprire in parte la spesa relativa alla campagna promozionale per l'uva « Italia » della Puglia, regione a forte produzione viticola e ortofrutticola;

che una risposta negativa ed assurda è stata data da parte dell'ufficio ICE di Düsseldorf, il quale replicava che per il 1984 non vi erano disponibilità finanziarie residue, che per il 1985 non sono previsti finanziamenti pubblicitari e che forse se ne parlerà nel 1986,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali programmi pubblicitari e promozionali esistono in difesa dei prodotti ortofrutticoli, ed in particolare della produzione vinicola, e a quanto ammonta la somma disponibile per tale propaganda, divisa per regioni, per gli anni 1984, 1985 e 1986;

quali sono i Paesi importatori di uva e di prodotti ortofrutticoli italiani;

quali provvedimenti si intendono prendere per difendere i nostri prodotti ortofrutticoli al fine di fronteggiare la spietata ed incalzante campagna di concorrenza fatta dai Paesi della CEE, ed in particolare dalla Grecia, dalla Spagna e dalla Francia, anch'essi produttori di quasi tutti i nostri prodotti ortofrutticoli (uva, olive, eccetera).

(4 - 01252)

(16 ottobre 1984)

RISPOSTA. — Si desidera innanzitutto rispondere alla richiesta degli onorevoli interroganti in merito alla predisposizione di programmi pubblicitari e promozionali a sostegno delle nostre produzioni ortofrutticole e vinicole ed il loro ammontare per il triennio 1984-1986.

In proposito si fa presente che in favore del collocamento della produzione agricola italiana all'estero e, in particolare, dei prodotti summenzionati, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — in applicazione della legge n. 984 del 1977 — ha destinato stanziamenti consistenti per la realizzazione di un articolato programma di interventi diretti a favorirne la penetrazione sui vari mercati esteri.

I predetti interventi si sono concretizzati nella stipulazione di apposite convenzioni tra il predetto Ministero e l'Istituto per il commercio estero a cui è stato dato l'incarico di organizzare campagne ed iniziative promozionali in favore delle produzioni appartenenti ai citati comparti merceologici.

Nell'ambito della prima convenzione ICE-MAF del 29 novembre 1980 gli stanziamenti per l'attuazione delle azioni promozionali, condotte nel biennio 1981-1982, sono state rispettivamente di 6 miliardi a favore del settore ortofrutticolo e di 8 miliardi per il settore vitivinicolo.

La seconda convenzione ICE-MAF del 1° agosto 1984 prevede la prosecuzione del ripetuto programma di interventi promozionali, per il triennio 1984-1986, stanziando in favore dei citati comparti le seguenti somme: per l'ortofrutticolo 9 miliardi; per il vitivinicolo 12 miliardi.

Naturalmente le predette iniziative vengono armonizzate con quelle attuate da questo Ministero cui compete inoltre il coordinamento delle attività promozionali che gli enti periferici (Regioni, Camere di commercio in Italia ed all'estero, Centri esteri delle stesse) svolgono a sostegno delle produzioni locali sui mercati internazionali.

Questo Ministero, peraltro, nell'ambito della sua specifica competenza, dedica particolare attenzione al sostegno delle nostre produzioni del comparto agricolo, con particolare riguardo ai settori ortofrutticolo e vitivinicolo. Infatti, pur nell'ambito di stanziamenti modesti, ha sempre adottato una politica di interventi promozionali intesa a venire incontro alle esigenze delle aziende appartenenti ai predetti settori.

In proposito, e per rispondere a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti in ordine all'opportunità di concorrere a promuovere campagne pubblicitarie in favore dell'uva da tavola « Italia » alla TV tedesca, si desidera fare presente che, proprio a partire dal 1984, è stato dato l'avvio sul mercato tedesco occidentale — di primaria importanza per le nostre produzioni — ad una consistente campagna in favore delle imprese del settore con l'utilizzazione appunto del messaggio televisivo.

Infatti, sul mercato in questione, oltre alle tradizionali azioni di propaganda e pubblicità a carattere istituzionale a mezzo stampa, sono stati realizzati, in favore della nostra uva da tavola, degli *spots* televisivi *ad hoc* diffusi sulle emittenti tedesche.

Per l'attuazione di tale forma di azione promozionale, condotta in favore del complesso dei prodotti ortofrutticoli e dei vini, è stata stanziata, sul bilancio del Ministero, una somma abbastanza cospicua (1.565 milioni, più 400 milioni su fondi del 1983) specie se paragonata allo stanziamento assegnato per l'intera *promotion* dei prodotti agricoli (4.983 milioni, più 1.265 milioni su fondi del 1983).

Oltre alla predetta attività promozionale, sempre sul mercato tedesco, sono state realizzate, per il periodo da marzo a dicembre del 1984, due altre campagne pubblicitarie in favore rispettivamente dei distillati e liquori (100 milioni) e del marsala e vini liquorosi (150 milioni).

Inoltre, per quanto riguarda l'Europa, in Irlanda è stata programmata una campagna pubblicitaria a carattere istituzionale in favore dei vini DOC italiani per il periodo da aprile 1984 a marzo 1985 (50 milioni); sul mercato inglese è stata organizzata presso il Centro commerciale italiano una mostra autonoma in favore dei distillati e liquori (50 milioni) ed ancora la partecipazione allo « International Garden Festival » di Liverpool (347 milioni, più 80 milioni su fondi del 1983). Azioni di propaganda a carattere istituzionale in favore di prodotti ortofrutticoli ed agrumari sono state realizzate sul mercato svizzero (150 milioni su fondi del 1983).

Campagne di propaganda e pubblicità a carattere istituzionale in favore dei vini DOC e dei prodotti alimentari italiani sono state anche previste sui mercati: australiano (100 milioni), canadese (400 milioni), giapponese (500 milioni), di Hong Kong (100 milioni) e di Singapore (120 milioni).

Sono stati, infine, invitati operatori e giornalisti stranieri a visitare le tradizionali manifestazioni italiane in favore dei prodotti alimentari e dei vini quale: « Vinitaly » di Verona, « Medivini » di Palermo e « Bibe » di

Genova (lo stanziamento globale è di 60 milioni).

In tale ottica, il programma promozionale per il 1985 prevede, innanzitutto, la prosecuzione sul mercato della Repubblica federale di Germania della massiccia azione di propaganda a mezzo televisivo in favore appunto dei nostri prodotti agricolo-alimentari iniziata nell'anno precedente. In tale ambito, sarà realizzata una serie di servizi televisivi a sostegno della nostra produzione di uva da tavola sulle TV locali.

Per la realizzazione di tale importante azione promozionale è previsto uno stanziamento consistente (2.600 milioni rispetto ai 6.705 milioni assegnati al complesso dei prodotti alimentari, ortofruttilicoli e vini). Come per il 1984, sono previste due campagne di propaganda e pubblicità in favore dei distillati e liquori (150 milioni) e dei vini liquorosi (150 milioni) da gennaio 1985 a marzo 1986.

Inoltre, tenuto conto dell'importanza che da diversi anni riveste la partecipazione italiana alla « Settimana verde » di Berlino e al « Salone dell'alimentazione » — ANUGA — di Colonia, anche per il 1985 è stata prevista la nostra presenza a queste manifestazioni con stanziamenti rispettivamente di 400 milioni (su fondi del 1984) e 450 milioni.

Per quel che riguarda altri mercati europei, su quello inglese sono previste due partecipazioni italiane, con la formula ufficio informazioni e coordinamento ditte, a Edimburgo (Food Fair — prodotti alimentari e vini — 50 milioni) e a Londra (International Food & Drink Exhibition — 50 milioni su fondi del 1984), nonché la realizzazione di una campagna di propaganda e pubblicità in favore dei distillati e liquori (60 milioni).

Sul mercato belga è prevista la partecipazione delle nostre aziende del settore alle « Floralties Gantoises » di Gand (180 milioni); su quello svizzero l'Italia sarà presente alla « Weine Messe » — Fiera del vino (25 milioni).

Inoltre, in Austria e Svizzera sono previsti incontri-convegno tra rappresentanti degli esportatori italiani ed importatori locali per il comparto delle conserve vegetali; in Finlandia un incontro-convegno tra esportatori italiani ed importatori scandinavi sempre per

il comparto delle conserve vegetali (lo stanziamento per le tre iniziative è di 35 milioni).

Consistenti campagne di propaganda e pubblicità a carattere istituzionale in favore di vini DOC e dei prodotti alimentari — dal gennaio 1985 al marzo 1986 — sono previste sui mercati: australiano (250 milioni), canadese (500 milioni) e giapponese (450 milioni). Inoltre in Australia e Giappone è prevista la partecipazione italiana rispettivamente alla « Wiew Australia » di Melbourne, nell'ambito della menzionata campagna di propaganda per i vini, e alla « Foodex » di Tokyo (230 milioni su fondi del 1984). Tale partecipazione è prevista anche per il 1986 (stanziamento 250 milioni). Sul mercato statunitense sarà assicurata la partecipazione delle nostre aziende alla « Fancy Food » (prodotti alimentari) per 180 milioni.

È, infine, prevista l'organizzazione di una missione di esperti italiani del comparto dei prodotti ortofruttilicoli freschi in Arabia Saudita, Emirati arabi e Kuwait (25 milioni).

Anche per il 1985 è previsto l'invito di operatori e/o giornalisti stranieri a visitare le principali mostre, organizzate in favore delle nostre produzioni alimentari e dei vini, quali: Fiera dell'alimentazione di Rimini, « Vinitaly » di Verona, Salone dell'alimentazione di Parma, « Medivini » di Palermo e « Bibe » di Genova (lo stanziamento complessivo è di 130 milioni, dei quali 30 su fondi del 1984).

Per quanto concerne l'ultimo punto dell'interrogazione, occorre far presente che la concorrenza fatta da Paesi comunitari deve avvenire nel pieno rispetto della normativa CEE. Pertanto, nell'eventualità di infrazioni a tale normativa, il nostro Paese, sulla base di elementi certi, potrà tutelarsi avvalendosi dei meccanismi comunitari previsti per tali casi.

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(7 marzo 1985)

GARIBALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Come è noto, al cancelliere degli uffici giudiziari competono le attribuzioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196,

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché alla legge 12 luglio 1975, n. 311. È, altresì, noto che, passato il cancelliere alla carriera direttiva ordinaria, è stata istituita la carriera di concetto rappresentata dai segretari giudiziari cui competono le attribuzioni delineate all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Tuttavia al Ministero non si ritiene che le attribuzioni già del cancelliere ex carriera di concetto siano passate ai segretari giudiziari « nuova » carriera di concetto, nè si è provveduto, a distanza di quasi 10 anni, alla determinazione delle qualifiche funzionali del personale interessato sebbene diverse sentenze di merito e, recentemente, della Corte d'appello di Napoli (15 maggio 1984, n. 7117) e della Cassazione (4° penale del 2 giugno 1984, n. 7748) abbiano affermato essere le attribuzioni dei segretari giudiziari quelle stesse già svolte dai cancellieri allorché appartenevano alla carriera di concetto.

Constatato che da tale situazione di confusione derivano notevoli inconvenienti funzionali, disagio per gli operatori e per gli utenti, tanto che alcuni parlamentari hanno proposto un disegno di legge (vedi atto Senato n. 267), attualmente all'esame della competente Commissione giustizia del Senato, inteso a definire « fino a quando non si sarà provveduto ad una più specifica analisi della questione » come « le attribuzioni del personale della carriera di concetto » di cui all'articolo 2 della legge n. 311 del 1975 vadano « intese come comprensive anche di quelle di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 », si chiede se il Ministro non ritenga di dover disporre a che vengano impartite agli uffici giudiziari opportune istruzioni affinché i segretari giudiziari espletino tutte le attribuzioni già dei cancellieri degli uffici medesimi allorché questi appartenevano alla carriera di concetto.

(4 - 01537)

(22 gennaio 1985)

RISPOSTA. — All'esito di una lunga attività istruttoria espletata dall'apposito comitato tecnico istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, la commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche, prevista dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha proceduto alla identificazione concreta dei profili professionali dei dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato.

Per l'area giudiziaria sono stati identificati tre specifici profili professionali: funzionario di cancellerie, inserito nella VIII qualifica funzionale (profilo n. 174), collaboratore di cancellerie, inserito nella VII qualifica funzionale (profilo n. 175), assistente giudiziario, inserito nella VI qualifica funzionale (profilo n. 176).

Tali profili sono relativi alle categorie di personale cui fa riferimento l'interrogazione.

I profili identificati dalla suddetta commissione paritetica sono stati approvati il 21 dicembre 1984 dal Consiglio dei ministri ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica è in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Come prescritto dall'articolo 3 della citata legge n. 312, i profili professionali si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che essa comporta. È agevole intendere, pertanto, che, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica contenente i profili suddetti, non è opportuno procedere alla emanazione di istruzioni concernenti le attribuzioni dei cancellieri e dei segretari giudiziari. A siffatte istruzioni, che comportano tuttavia la soluzione di non semplici problemi di coordinamento della normativa vigente, si potrà procedere soltanto dopo la pubblicazione dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(4 marzo 1985)

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

GBERBEZ, BATTELLO, NESPOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che nelle scuole con lingue di insegnamento italiana e slovena a Trieste e Gorizia il numero degli insegnanti di sostegno è assolutamente insufficiente rispetto alle attuali esigenze;

che per la preparazione di nuovi insegnanti specializzati a seguire gli alunni handicappati esistono nella zona soltanto scuole private, alle quali il personale docente delle scuole pubbliche non intende ricorrere;

che a Trieste esistono strutture idonee ad accogliere un corso di preparazione per insegnanti di sostegno,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministero intende prendere le misure adeguate al fine di istituire, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 960 del 1975, a Trieste un corso biennale comune di specializzazione per gli insegnanti di sostegno italiani e sloveni, con una parte di istruzione svolta per quelli sloveni in madrelingua, e di assegnare con urgente sollecitudine alle scuole delle due province menzionate un numero di insegnanti di sostegno corrispondente alle reali esigenze.

(4 - 01325)

(31 ottobre 1984)

RISPOSTA. — Le questioni riguardanti l'interrogazione in oggetto possono ritenersi positivamente superate.

Infatti, in data 13 novembre 1984 questo Ministero, accogliendo la richiesta del provveditore agli studi di Trieste, ha autorizzato lo svolgimento — ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982 — di un corso biennale di specializzazione destinato ai docenti di ruolo delle scuole con lingua di insegnamento sia italiana che slovena delle province di Trieste e Gorizia.

I diplomi di specializzazione, conseguiti al termine del corso, varranno per le attività di sostegno agli alunni handicappati qualunque sia la loro lingua materna.

Il Ministero stesso, in data 26 dicembre 1984, ha preso atto della necessità rappresentata dal provveditore agli studi di

Trieste di far funzionare per il corrente anno, nelle scuole elementari con lingua di insegnamento slovena, un ulteriore posto di sostegno rispetto al numero di posti già determinato.

Per quanto riguarda le scuole con lingua d'insegnamento italiana, il competente provveditore agli studi ha provveduto a soddisfare le esigenze di posti di sostegno nell'ambito delle disponibilità dell'organico.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(21 febbraio 1985)

GIACCHE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei gravi danni prodotti dal fortunale che la sera del 16 novembre 1984 si è abbattuto su San Terenzo di Lerici (La Spezia): la grande massa d'aria proveniente dal mare ha divelto alberi, scoperchiato molti tetti delle case, più profondamente danneggiandone un buon numero ed alcune rendendole inabitabili, distrutto o gravemente danneggiato decine di auto parcheggiate nella zona più colpita;

se e quali provvedimenti siano stati disposti per concorrere all'indennizzo dei danni subiti dalle abitazioni e dalle cose di numerose famiglie, nonché per assicurare gli interventi riparatori.

Si sottolinea la doverosa necessità di un rapido interessamento per l'attuazione degli interventi sopra ricordati.

(4 - 01395)

(24 novembre 1984)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguito della tromba d'aria, abbattutasi il 16 novembre 1984 su San Terenzio di Lerici (La Spezia), rimanevano danneggiati circa sessanta tetti e venti autovetture.

Riportavano gravi danni anche due piccole imbarcazioni ormeggiate nello specchio d'acqua antistante il centro abitato.

Tra gli edifici di uso pubblico rimanevano danneggiate la scuola materna, la chiesa parrocchiale e l'annessa canonica.

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

L'Amministrazione comunale, valutati i danni in circa trecento milioni, ha chiesto, nel dicembre 1984, provvidenze per le riparazioni alla Regione Liguria.

Analoga domanda è stata presentata dall'economista spirituale di San Terenzo di Lerici a questo Ministero per gli edifici annessi alla parrocchia.

Al momento tale richiesta è in fase istruttoria presso la Prefettura di La Spezia.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(6 marzo 1985)

GIANOTTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Facendosi interprete di ripetute proteste, prolungate nel tempo, per l'inadeguatezza dei voli Alitalia da e per Torino (soprattutto nei collegamenti con Roma), inadeguatezza che ormai in certi giorni della settimana comporta la necessità di prenotare con 10-15 giorni di anticipo, l'interrogante chiede al Ministro che cosa ritenga di fare per indurre l'Alitalia a potenziare, secondo l'andamento dell'utenza, i voli da e per Torino, quanto meno con aeromobili di maggiore capienza di quelli attuali.

Gli annunci di pareggio di bilancio raggiunto o di utili distribuiti, fatti da parte del presidente dell'Alitalia, rischiano il ridicolo, se si tiene conto che il monopolio Alitalia impone ad un importante scalo uno stato di penalizzazione permanente.

(4-01409)

(26 novembre 1984)

RISPOSTA. — L'operativo programmato per la corrente stagione invernale prevede i seguenti collegamenti con l'aeroporto di Torino-Caselle:

con Roma 47 voli settimanali, di cui 7 con prosecuzione per Bari;

con Napoli 7 voli settimanali con prosecuzione per Catania;

con Genova 7 voli settimanali con prosecuzione per Alghero e Cagliari;

con Pisa 7 voli settimanali con prosecuzione per Palermo;

con Firenze 2 voli settimanali (collegamento Aligiulia);

con Trieste 5 voli settimanali (collegamento Aligiulia).

Per quanto concerne le relazioni internazionali, sono operati i seguenti collegamenti:

con Londra 3 voli settimanali dell'Alitalia a cui si aggiungono 3 voli della British Airways;

con Parigi 5 voli settimanali a cui si aggiungono 6 voli della Air France;

con Francoforte 6 voli settimanali Alitalia e Lufthansa.

Da quanto sopra detto, risulta un operativo adeguato alle esigenze della città.

Per ciò che riguarda, in particolare, la linea Torino-Roma, si fa presente che il progressivo incremento della domanda di traffico è stato attentamente valutato dalla Direzione generale dell'aviazione civile che ha sollecitato il vettore ad un aumento della capacità offerta.

Nella corrente stagione invernale le frequenze sulla linea in discorso sono state, infatti, aumentate di 6 frequenze settimanali, passando da 41 a 47, con una migliore distribuzione di voli nell'arco della giornata:

partenze da Torino alle ore: 7,05; 7,20; 11,05; 12,45; 15,10; 18,35; 20,00;

partenze da Roma alle ore: 8,45; 10,55; 13,20; 16,40; 18,10; 20,20; 22,40.

Sembra potersi ritenere che tali adeguamenti siano confacenti alle esigenze del traffico, sia sotto il profilo della capacità che sotto quello delle frequenze; ciò non di meno, l'Amministrazione segue l'evolversi della frequentazione di tale linea onde intervenire per eventuali ulteriori miglioramenti, anche in considerazione del potenziamento della flotta conseguente alla immissione nell'operativo di nuovi aeromobili.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(1° marzo 1985)

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

GIANOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

il motivo in base al quale l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo), anzichè provvedere al pagamento della pensione, a coloro che hanno raggiunto il diritto di ottenerla, entro 120 giorni, impieghi a volte uno o più anni (nel 1984, ad esempio, sono state liquidate pensioni relative all'anno 1981, senza però corrispondere gli arretrati);

se questi fatti non stiano ad indicare uno stato di inefficienza assolutamente inaccettabile, non solo per coloro che devono percepire puntualmente la pensione, ma per l'immagine dell'istituzione;

se non ritenga il Ministro di compiere un intervento che consenta di rimediare drasticamente, questo inaccettabile stato di cose.

(4-01467)

(19 dicembre 1984)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto, l'ENPALS ha confermato l'esistenza di ritardi nella liquidazione delle pratiche di pensione, sottolineando, altresì, che nel 1984 gli stessi ritardi sono stati contenuti rispetto agli anni precedenti.

Questa situazione, come precisato dall'Ente in questione, è da imputarsi, prevalentemente, alla crisi finanziaria in cui versa il fondo pensioni ed all'insufficiente dotazione organica.

L'istituto ha fatto, però, presente di aver già predisposto ed attuato un piano di lavoro per la definizione, mediante procedure automatizzate, delle domande di pensione di prima istanza. Tale piano ha consentito finora di accertare il diritto alle prestazioni e di corrispondere ai titolari, fin dallo scorso anno, un trattamento provvisorio pari al 90 per cento delle competenze mensili, con riserva di pagamento, appena possibile, degli arretrati e del completo trattamento pensionistico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DE MICHELIS

(28 febbraio 1985)

GRADARI. — *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso:

che in data 21 dicembre 1984, dopo un anno di trattative, le confederazioni sindacali autonome CISAS, CONFAL, CONFEDIR, CONFISAL e USPI venivano convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — a norma dell'articolo 5 della legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego), quali confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, al fine di definire con il Governo, attraverso la contrattazione collettiva, i comparti del pubblico impiego e procedere alla sottoscrizione dell'accordo relativo;

che nell'occasione il Ministro, adducendo la mancata presenza delle stesse nel CNEL, le escludeva dalla trattativa e dalla sottoscrizione dell'accordo,

l'interrogante chiede al Ministro di conoscere:

a quale normativa ha fatto riferimento per adottare una simile determinazione;

se l'atteggiamento assunto non si pone in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, volti a garantire la massima partecipazione delle organizzazioni sindacali, e con quanto espressamente codificato nella legge n. 93 del 1983 per la quale la partecipazione alla contrattazione delle confederazioni sindacali è subordinata esclusivamente all'unico requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale.

(4-01548)

(23 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93) ha, all'articolo 5, stabilito che « i pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva » e che « il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini ».

Lo stesso articolo 5 ha poi previsto che la determinazione del numero dei comparti

e la composizione degli stessi siano effettuate, su proposta del Presidente del Consiglio, con decreto del Presidente della Repubblica adottato sulla base di accordi definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le Regioni e dopo averne dato comunicazione al Parlamento.

Per ciascun comparto così determinato si dovrà poi provvedere, con le procedure previste dall'articolo 6 della stessa legge-quadro, alla stipulazione di un solo accordo di lavoro, per il raggiungimento dell'obiettivo « della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e della efficienza amministrativa » indicato dall'articolo 4.

È, pertanto, in attuazione del citato articolo 5 che, in data 21 dicembre 1984, è stato sottoscritto con le « confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale » l'accordo che ha fissato il numero dei comparti di contrattazione collettiva e ne ha determinato la composizione.

È stata anche prevista per ciascun comparto la composizione delle delegazioni, sia di parte pubblica che di parte sindacale, che si occuperanno della definizione e sottoscrizione dei relativi accordi.

Per quanto riguarda in particolare la delegazione sindacale, essa dovrà essere composta, per tutti i comparti, dai rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e da quelli delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito di ogni singolo comparto.

Premesso quanto sopra circa l'esatta qualificazione di « confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale », va rilevato che il Dipartimento della funzione pubblica, in mancanza di una precisa ed inequivocabile indicazione nella legge dei criteri di valutazione del grado di rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni sindacali, ha dovuto procedere alla scelta di criteri succedanei, di mera interpretazione.

Si è così ritenuto di fare ricorso a criteri di ordine generale, che hanno condotto alla conclusione che le confederazioni, per essere « maggiormente rappresentative sul piano nazionale », debbano essere caratterizzate da:

equilibrata consistenza associativa nelle varie categorie del pubblico impiego allargato (e non soltanto in una o poche categorie);

consistente peso numerico complessivo generale, non derivante peraltro soltanto da situazioni di concentrazione in alcuni determinati settori o in alcune determinate qualifiche professionali;

equilibrata ampiezza ed uniforme diffusione delle strutture organizzative nell'intero territorio nazionale;

partecipazione alla formazione e stipulazione di accordi e contratti collettivi di lavoro in una pluralità di settori del mondo del lavoro;

ampiezza di consensi rilevabile dai risultati conseguiti in organismi elettivi, oppure dalla partecipazione nelle controversie di lavoro e nelle attività di assistenza ai lavoratori;

rappresentatività complessiva in tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato, considerato che, tra l'altro, l'articolo 6 della legge-quadro ha richiesto che venga effettuato un confronto tra i rapporti di lavoro del settore pubblico e quelli del settore privato.

In sostanza, per la qualificazione delle confederazioni sindacali si è fatto riferimento — come appare ben evidente — ad un « parametro obiettivo », più volte adottato dallo stesso Parlamento in occasione dell'approvazione di varie leggi.

Si sono inoltre esaminate attentamente alcune disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti legislativi:

decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1970, n. 639 (articoli 3 e 33);

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

legge 18 dicembre 1973, n. 877 (articoli 5 e 7);

legge 12 agosto 1977, n. 675 (articoli 1 e 22);

legge 18 novembre 1977, n. 902.

Si è così pervenuti alla conclusione che siano considerate « confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale » soltanto quelle attualmente presenti in seno al Consiglio nazionale della economia e del lavoro (CNEL).

Tale conclusione non esclude però che le organizzazioni sindacali nazionali che non sono ritenute « maggiormente rappresentative sul piano nazionale », qualora abbiano invece maggiore grado di rappresentatività nei singoli comparti di contrattazione, abbiano diritto di partecipazione a pieno titolo alla definizione e sottoscrizione dei relativi accordi.

*Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica*

GASPARI

(6 marzo 1985)

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere la distribuzione tra le varie Regioni dei fondi stanziati con la legge 21 maggio 1981, n. 240, e, in particolare, di quelli previsti per le opere di cui alla lettera i) dell'articolo 6 per la « costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate ».

(4 - 01464)

(18 dicembre 1984)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione della signoria vostra onorevole si informa che la distribuzione alle varie Regioni delle domande approvate e dei relativi contributi concessi ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240, è avvenuta nei modi indicati nella seguente tabella:

OPERAZIONI ACCOLTE

REGIONI	N.	Im- porto (*)	Contri- buto (*)
Lombardia	2	277	156
Veneto	1	1.000	610
Emilia-Romagna	4	1.250	740
Piemonte	2	218	132
Sardegna	—	—	—
Liguria	3	3.000	1.790
Toscana	2	334	192
Marche	2	1.200	620
Puglie	—	—	—
Abruzzi	—	—	—
Lazio	—	—	—
	16	7.279	4.240

(*) Valori in milioni

Per quanto concerne invece la specifica applicazione dell'articolo 6, lettera i), della citata legge n. 240, il Mediocredito centrale non ha avviato alcuna operazione di finanziamento riguardante la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali, in quanto le relative richieste si riferivano a società consortili miste, con la partecipazione di enti pubblici e locali e come tali rientranti nelle agevolazioni erogate dalle Regioni ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge stessa.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ALTISSIMO

(25 febbraio 1985)

PAGANI Antonino. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non ravvisi l'opportunità di riaprire i termini di scadenza stabiliti con l'ordinanza ministeriale n. 221 del 20 luglio 1984, recante norme per l'immissione in ruolo dei docenti

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

delle scuole di ogni ordine e grado prevista dalle leggi n. 270 del 1982, n. 604 del 1982 e n. 326 del 1984, atteso che:

1) la predetta ordinanza ha disciplinato una materia in periodo di *vacatio legis*, giacchè la legge n. 326 del 16 luglio 1984, pur essendo stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, non era ancora entrata in vigore;

2) la legge n. 326 del 1984, entrata in vigore il 2 agosto 1984, non ha previsto alcun termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati, per cui, di conseguenza, l'ordinanza ministeriale avrebbe dovuto determinare un periodo utile per la presentazione delle domande di almeno 30 giorni, secondo i principi generali, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, e non di giorni 24, come previsto nell'ordinanza;

3) in tal modo si crea una disparità di trattamento tra i docenti già in possesso di titolo, per i quali i termini fissati dall'ordinanza risultano ridotti drasticamente (vedasi l'esempio del docente che, avendo conseguito l'abilitazione il 27 agosto 1984, non ha avuto neppure 24 ore di tempo utile per la presentazione delle domande) ed i docenti che l'abilitazione hanno conseguito dopo il 27 di agosto 1984, termine di scadenza dell'ordinanza, ai quali sono concessi i termini di legge.

(4-01245)

(16 ottobre 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento alla questione prospettata nell'interrogazione in oggetto, si ritiene di dover osservare, in via preliminare, che la legge n. 326 del 16 luglio 1984 — pubblicata, com'è noto, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1984 — conteneva disposizioni che dovevano essere attuate a decorrere dal 10 settembre 1984 (dall'inizio cioè del corrente anno scolastico).

Di conseguenza, in relazione all'esigenza di prendere in considerazione il rilevante numero dei docenti destinatari delle citate disposizioni, allo scopo di valutarne tempestivamente le posizioni, sussisteva l'interesse pubblico a definire i termini di presentazione delle domande da parte degli aventi diritto, coordinandoli con la data di adozione dei

provvedimenti (la cui decorrenza era stata fissata, come già detto, al 10 settembre 1984).

D'altra parte, dal punto di vista giuridico, non pare vi fossero preclusioni all'emanazione di un'ordinanza nel periodo della *vacatio legis*, dal momento che le relative disposizioni ministeriali erano destinate a trovare applicazione solo nel periodo di vigenza della norma.

Si osserva, tra l'altro, che, anche secondo pronunce della giurisprudenza, l'Amministrazione, in base al potere organizzatorio, legittimamente può porre termini di presentazione delle domande, anche se non esplicitamente previsti dalla legge, e ciò tanto più quando tali domande siano indispensabili, come nel caso in questione, per dare integrale applicazione alla legge stessa.

Tenuto conto, peraltro, che la legge suddetta è stata emanata dopo un *iter* abbastanza lungo, che non è certo sfuggito all'attenzione degli ambienti interessati — ed in particolare del personale precario cui si intendeva dare sistemazione — non sembra che tali ambienti siano stati colti di sorpresa o impreparati all'atto della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge medesima.

Questo Ministero, comunque, ha pubblicizzato, anche attraverso comunicati stampa, l'ordinanza applicativa emessa in data 20 luglio 1984, richiamando l'attenzione dei possibili destinatari.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(21 febbraio 1985)

PALUMBO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che con l'interrogazione n. 4-01370 sono stati dallo scrivente evidenziati i notevoli danni che le avversità atmosferiche del mese di novembre 1984 hanno provocato al settore dell'agricoltura nella provincia di Messina;

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

che il nubifragio del 12 novembre 1984 ha, in particolare, causato notevolissimi danni sia alle strutture pubbliche che alle proprietà private del comune di Gallodoro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno:

proporre il riconoscimento di Gallodoro quale comune alluvionato;

disporre gli opportuni interventi ed aiuti finanziari in favore sia del comune predetto che dei cittadini colpiti dal violento nubifragio.

(4 - 01495)

(16 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Il nubifragio che ha colpito nei giorni 12 e 13 novembre 1984 vari comuni delle province siciliane, fra i quali Gallodoro in provincia di Messina, ha provocato ingenti danni all'agricoltura e alle strutture pubbliche e private.

Gli interventi di soccorso per il ripristino della viabilità, il prosciugamento dei locali allagati e la salvaguardia dell'incolumità pubblica, sono stati coordinati dalle Prefetture interessate, che si sono all'uopo avvalse della collaborazione di tutte le forze disponibili con l'uso di mezzi speciali, in particolare dei vigili del fuoco fatti affluire da tutta la regione, ed inoltre delle forze dell'ordine, dell'Esercito, del Corpo forestale dello Stato, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di imprese private.

È in corso, da parte delle Prefetture, l'individuazione dei danni allo scopo di stabilire l'entità delle provvidenze da concedere a ciascun comune danneggiato.

I relativi finanziamenti graveranno sul fondo della protezione civile come disposto dal decreto-legge n. 9 del 1° febbraio 1985.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*
ZAMBERLETTI

(2 marzo 1985)

PETRARA, DI CORATO, CONSOLI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Premesso:

che nonostante il rilevamento della Hettermarks (Bari) da parte della Leonetta — azienda ad intero capitale GEPI — oltre la metà dell'organico continua a rimanere in cassa integrazione;

che sono ormai 7 anni che la GEPI approva per la Leonetta piani di ristrutturazione, tutti finora falliti, che producono spreco di danaro pubblico senza riuscire ad ottenere uno stabile risanamento, come dimostra la persistente cassa integrazione, mai interrotta, per oltre 130 lavoratori;

che la GEPI ha deciso recentemente di bloccare ogni forma di anticipazione di CIG, decisione, questa, aggravata dai tempi lunghi legati all'approvazione della domanda solo recentemente presentata;

che l'aggravamento della situazione aziendale, sotto il profilo sia economico che sindacale, è la logica conseguenza di una gestione GEPI incapace fino ad oggi di garantire il risanamento,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intendono adottare per una rapida approvazione del nuovo piano di ristrutturazione dell'azienda Leonetta, ex Hettermarks, che possa consentire stabilità di lavoro, anche utilizzando lo strumento dei contratti di solidarietà e la rotazione;

quali misure urgenti si intendono attivare per indurre la GEPI a dar corso all'anticipazione delle spettanze di CIG.

(4 - 01005)

(5 luglio 1984)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, circa la « Leonetta » s.p.a., si comunica che è attualmente in fase di avanzata elaborazione, da parte dei competenti organi della GEPI, il nuovo piano di rilancio dell'azienda che, tra gli obiettivi, si pone quello della stabilità del posto di lavoro dei dipendenti. Tale piano sarà pronto quanto prima e verrà sottoposto al consiglio di amministrazione della GEPI, cui spetta anche lo stanziamento dei mezzi finanziari occorrenti. Il piano stesso dovrà anche far salve quelle caratteristiche aziendali tali da permettere l'ingresso di un eventuale partner in un momento di accentuata criticità del settore tessile, come quello attuale.

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

È stato, nel frattempo, formulato un piano-ponte per il 1985. La società « Leonetta » presenterà al mercato al più presto un nuovo campionario e su di esso svilupperà la campagna vendite autunno-inverno 1985-1986, dalla quale si intende trarre — tra l'altro — utili indicazioni per lo sviluppo delle attività future.

Per quanto attiene al trattamento della cassa integrazione guadagni, si fa presente che la « Leonetta » ne ha goduto, per la ristrutturazione, fino al 12 maggio 1983. La successiva proroga è stata respinta dal CIPI il 22 marzo 1984.

A seguito di ciò il 7 maggio 1984 la società ha chiesto il riconoscimento della crisi aziendale, con conseguente ammissione al beneficio della CIG, a decorrere dal 13 maggio 1983. Tale domanda, attesi i tempi tecnici del relativo *iter*, è tuttora in corso di definizione.

Per quanto concerne, infine, l'anticipazione delle spettanze di CIG, si fa presente che, pur in assenza del decreto ministeriale, la società « Leonetta » ha anticipato l'intero trattamento dal maggio 1983 al giugno 1984, corrispondendo ai lavoratori sospesi dall'attività un importo di lire 500 mila mensili *pro capite*.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ALTISSIMO

(28 febbraio 1985)

ROSSANDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) per quale motivo l'Amministrazione penitenziaria non abbia concesso per molto tempo permessi per studio e partecipazione a convegni di aggiornamento al personale dipendente: a tale norma ha derogato il direttore generale, Amato, dopo sollecitazione pubblica da parte di alcuni partecipanti al convegno indetto dall'Amministrazione provinciale di Parma nei giorni 30 novembre, 1 e 2 dicembre 1984;

b) se non ritenga che, in un campo di attività nel quale il personale degli uffici

di direzione e dei servizi educativi e di assistenza è sottoposto ai noti disagi, avendo delicate responsabilità, con strumenti e risorse assai scarsi, la formazione e lo scambio di esperienze periodiche siano essenziali al miglioramento delle prestazioni;

c) se non ritenga, perciò, di dare disposizioni perchè — pur nei limiti ragionevoli già osservati da altri settori della Pubblica Amministrazione e con garanzia di effettiva partecipazione — sia incentivata e non ostacolata nel futuro l'attività di formazione, informazione e aggiornamento del detto personale.

(4-01428)

(11 dicembre 1984)

RISPOSTA. — Come è noto, l'assetto normativo che tuttora regola il rapporto di pubblico impiego, tenuto conto delle esigenze di questa Amministrazione, non consente come regola generale al personale dipendente di partecipare a convegni di studio o ad altre analoghe manifestazioni culturali.

Questa partecipazione deve invece assumere, piuttosto, carattere eccezionale e rispondere comunque all'interesse specifico dell'Amministrazione. In questo senso è stato possibile permettere ad alcuni dipendenti di partecipare al convegno indetto dall'Amministrazione provinciale di Parma, in considerazione della strettissima attinenza del tema trattato con le finalità dell'istituzione penitenziaria.

La Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena rimane comunque impegnata per l'avvenire a ricercare ogni possibile soluzione per assicurare, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, la presenza del personale dipendente ad incontri e manifestazioni rilevanti sul piano della formazione e dell'aggiornamento professionale.

Va segnalata, a questo proposito, la recente istituzione di una scuola per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale civile penitenziario, che testimonia l'attenzione con la quale il Ministero persegue l'obiettivo di elevare il livello professionale del personale per ren-

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

derlo sempre più adeguato agli scopi della riforma dell'ordinamento penitenziario.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(2 marzo 1985)

SAPORITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi della esclusione dalle tariffe forensi, approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1982, tariffa III, articolo 1, materia stragiudiziale, della categoria dei patrocinatori legali previsti alla legge 7 luglio 1901, n. 283, e successive modifiche.

L'articolo 1 della tariffa forense vigente prima del decreto ministeriale 28 novembre 1960 disponeva che agli avvocati ed ai procuratori spettavano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella, salva la riduzione a metà per le prestazioni indicate nelle voci da 8 a 23 per chi fosse solo procuratore. L'articolo 9, poi, attribuiva la metà degli onorari e diritti stabiliti per i procuratori ai praticanti procuratori « ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle Preture ed a coloro che, senza essere iscritti nell'Albo dei procuratori e nel registro dei praticanti, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori », con formula identica a quella dell'articolo 7 dell'attuale tariffa penale.

L'articolo surrichiamato, rimasto sempre identico, dopo il succitato decreto ministeriale, dal punto di vista formale fonde le disposizioni dei citati articoli 1 e 9, mentre, dal punto di vista sostanziale, elimina ogni distinzione di voci ai fini della riduzione a metà degli onorari spettanti ai procuratori ed inoltre non menziona più i patrocinatori non iscritti nel registro dei praticanti procuratori. Sembra, così, che i detti patrocinanti (su cui vedi la legge 7 luglio 1901, numero 283, e successive modifiche, fino alla legge 28 giugno 1928, n. 1415) non abbiano più diritto ad alcun onorario in base alla tabella della nuova tariffa, mentre viene riconosciuto loro soltanto il diritto a percepire gli onorari in materia giudiziale civile (articolo 10) e penale (articolo 6) del decre-

to ministeriale 22 giugno 1982 citato.

L'esclusione suddetta si è verificata in netto contrasto con la previsione della legge 7 luglio 1901, n. 283, e con l'attività stessa del patrocinatore. Come si può facilmente notare, gli onorari per la prestazione stragiudiziale sono stati riconosciuti ai patrocinanti dalla legge 7 luglio 1901 fino al decreto ministeriale precedente quello del 28 novembre 1960, e cioè per ben 59 anni, ragione per cui non si capisce come mai, in un periodo di così grave crisi economica ed occupazionale, ai patrocinatori suddetti — che costituiscono, tra l'altro, un rilevante numero in tutto il territorio nazionale — non sia consentito più non il trattare la materia stragiudiziale (perchè ciò andrebbe a rendere di fatto impossibile l'attività stessa del patrocinatore), ma trattare e svolgere l'attività stragiudiziale... senza remunerazione.

Ciò è ancora più incomprensibile se si considera che vi sono molti patrocinatori anziani che prima, in base alla legge, hanno avuto sempre riconosciuti gli onorari per la prestazione stragiudiziale che fornivano ed oggi, con il decreto ministeriale citato, si vedono esclusi da tale riconoscimento.

In relazione a quanto sopra l'interrogante chiede, inoltre, di sapere se il Ministro non ritenga opportuno integrare il decreto ministeriale 22 giugno 1982 reinserendo la categoria dei patrocinatori legali nei territori sopra esposti.

(4 - 01372)

(16 novembre 1984)

RISPOSTA. — Ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283, è consentita « a determinate categorie di persone di incensurata condotta fornite di licenza liceale o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale, ed agli ex funzionari di cancelleria e di segreteria presso le autorità giudiziarie » l'assistenza o la rappresentanza delle parti nei giudizi innanzi ai pretori, sia in materia civile che in materia penale.

Detta legge, peraltro, non prevede la possibilità per i cennati patrocinatori di compiere anche prestazioni di consulenza di carattere stragiudiziale.

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

Dallo stesso articolo 6 si evince il motivo che ha ispirato la disposizione medesima; infatti, la particolare abilitazione in oggetto è prevista solamente per la prestazione di assistenza e rappresentanza delle parti « nei comuni sede soltanto di pretura ». Questo per evitare che persone residenti in quei comuni, ove — specialmente nell'anno 1901 — potevano non risiedere professionisti, avvocati o procuratori, venissero a trovarsi prive della agevole possibilità di farsi rappresentare ed assistere in giudizio.

Per tale ragione il decreto ministeriale 22 giugno 1982, che ha approvato la deliberazione 28 maggio 1982 del Consiglio nazionale forense, ha determinato la misura degli onorari e diritti spettanti ai patrocinatori di cui alla legge del 1901 solamente per le prestazioni inerenti all'attività giudiziale, civile e penale, da svolgersi davanti alle Preture e non per le prestazioni in materia stragiudiziale.

Questo non significa che i detti patrocinatori non debbano essere retribuiti per l'attività di consulenza inerente al patrocinio in sede giudiziale, civile o penale, nei limiti in cui tale patrocinio implichi quelle consultazioni che sono connesse con l'attività di rappresentanza e difesa in sede giudiziale.

Diversa è, invece, l'ipotesi della prestazione di consulenza in materia stragiudiziale che, per legge, deve essere riservata ai professionisti qualificati (avvocati, procuratori e praticanti procuratori), che possono essere agevolmente officiati dall'interessato anche se non esercitano nel comune di sua residenza.

Va, comunque, rilevato che la esclusione lamentata dall'interrogante non costituisce una innovazione introdotta dall'ultimo decreto ministeriale di aggiornamento tariffario, ma si rinviene anche in precedenti deliberazioni del Consiglio nazionale forense e relativi decreti ministeriali di approvazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(2 marzo 1985)

SIGNORELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che in data 26 gennaio 1983 il TAR del Lazio, sezione prima, con sentenza n. 60, ha accolto il ricorso, ad esso presentato dal personale specialista in servizio di volo presso il centro aviazione leggera dell'Esercito, il 4° reparto riparazioni aviazione leggera dell'Esercito ed il 1° raggruppamento aviazione leggera dell'Esercito, « Antares », tutti di stanza in Viterbo, tendente ad ottenere il computo della indennità di volo ai fini della 13^a mensilità, contro i Ministeri della difesa e del tesoro;

che per l'annullamento di tale sentenza fu successivamente proposto appello dai suddetti Ministeri di fronte al Consiglio di Stato;

che in tale sede giurisdizionale, il 20 marzo 1984, la IV sezione respinse detto ricorso ordinando che la decisione venisse eseguita dall'autorità amministrativa;

che fino ad oggi gli ufficiali e sottufficiali ricorrenti non hanno percepito quanto di loro spettanza,

alla luce di quanto sopra esposto, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi per cui a tutt'oggi, a distanza di 7 mesi, gli interessati non abbiano ancora percepito l'anzianità di volo integrata della 13^a mensilità;

2) se non si intenda accelerare l'esecuzione di quanto deciso dal Consiglio di Stato per evitare un ulteriore sperpero di denaro derivante dalla maturazione degli interessi relativi alle somme che gli ufficiali e sottufficiali in oggetto debbono ancora percepire: esecuzione che ha precedenti ormai consolidati nella giurisprudenza del Consiglio di Stato stesso, nei dispositivi n. 2 del 7 aprile 1981 e n. 7 del 30 ottobre 1981.

(4 - 01324)

(31 ottobre 1984)

RISPOSTA. — Sono state impartite disposizioni affinché, nei confronti dei ricorrenti, venga data esecuzione alla decisione n. 60 del 26 gennaio 1983 del TAR del Lazio, con la quale è stato accolto il ricorso per il riconoscimento ad alcune categorie

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

di militari del diritto al computo dell'indennità di volo nella 13^a mensilità.

Il Ministro della difesa

SPADOLINI

(4 marzo 1985)

SIGNORINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il direttore di sezione di cancelleria Aldo Grassi è stato trasferito con decreto ministeriale del 17 novembre 1984 dalla Pretura di Prato al Tribunale di Grosseto, dove avrebbe dovuto prendere servizio entro il 3 dicembre 1984;

che il provvedimento di trasferimento è privo di motivazioni ed ignora quanto è garantito a qualsiasi dipendente dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (anzianità di servizio, esigenze di studio, condizioni di salute, eccetera);

che il trasferimento viola il combinato disposto degli articoli 1 e 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego), che estende ai pubblici dipendenti l'articolo 22 della legge n. 300 del 1970 (statuto dei diritti dei lavoratori) con cui si sancisce l'illegittimità di provvedimenti di trasferimento di dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali senza il nulla-osta delle associazioni sindacali di appartenenza (il cancelliere Grassi, infatti, è coordinatore del consiglio dei delegati degli uffici giudiziari di Prato, organo della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, che da esso è rappresentata a tutti gli effetti);

che il provvedimento, trasmesso dal Ministero alla Corte d'appello di Firenze con telex n. 3999/84 del 20 novembre 1984, è stato inoltrato con posta ordinaria al Tribunale di Prato ed è stato comunicato all'interessato solo il 27 novembre;

che in tal modo si è ridotto a soli 5 giorni il termine, già straordinariamente ristretto, entro il quale raggiungere la nuova sede, impedendo, fra l'altro, al funzionario di attivare tutti gli strumenti giuridico-amministrativi per opporsi al provvedimento, che

proprio in quei giorni veniva registrato alla Corte dei conti;

che il trasferimento arriva all'indomani del proscioglimento del Grassi, decretato dalla commissione di disciplina, rispetto a un procedimento cui era stato sottoposto su iniziativa del presidente della Corte d'appello di Firenze,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'esatta posizione del Ministro in merito a quanto suesposto;

se il Ministro non ritenga di dover disporre la revoca di un provvedimento illegittimo, che si presta a sospetti di persecuzione antisindacale.

(4 - 01434)

(11 dicembre 1984)

RISPOSTA. — In relazione al trasferimento dalla Pretura di Prato al Tribunale di Grosseto del direttore di sezione di cancelleria Aldo Grassi, oggetto della interrogazione, si precisa che, diversamente da quanto in essa assunto, il decreto ministeriale 17 novembre 1984 è motivato con le esigenze di servizio del Tribunale di Grosseto che, come specificato nello stesso decreto, consistevano in una grave carenza di personale. Infatti nel Tribunale di Grosseto è coperto uno soltanto dei 5 posti di personale delle qualifiche funzionali che ne costituiscono l'organico.

La obiettiva necessità di interventi urgenti e lo stato degli organici della Pretura di Prato, che consentiva il trasferimento di un funzionario ad altra sede, costituiscono le sole motivazioni del provvedimento. Questo in tanto ha interessato il Grassi in quanto è stato scrupolosamente tenuto conto delle condizioni di famiglia del personale in servizio nella Pretura di Prato e del servizio già prestato in sedi disagiate.

Risulta dal fascicolo personale del Grassi che egli è celibe; che fin qui, oltre che nell'attuale sede di Prato, ha prestato servizio in uffici di Padova, città, questa, che non può considerarsi sede disagiata; ed infine, relativamente alle asserite necessità di studio che esse — essendo stato egli iscritto, nell'anno accademico 1983-1984, al primo an-

11 MARZO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

no del corso superiore di giornalismo presso l'Università di Urbino — non vengono disattese dal trasferimento da Prato, che, come Grosseto, presenta rispetto ad Urbino analoghe difficoltà di accesso.

Per quanto concerne il termine per assumere possesso nel nuovo ufficio, assegnato al Grassi e risultato effettivamente limitato per un ritardo dovuto ad uno sciopero postale, su richiesta del presidente della Corte di appello di Firenze, esso è stato congruamente prorogato.

È, infine, il caso di sottolineare che permane ancora la riserva (articolo 23, comma secondo, della legge 29 marzo 1983), di norme da emanarsi per la estensione al pubblico impiego, tra gli altri, del principio di

cui all'articolo 22 della legge n. 300 del 1970 relativo alla necessità del preventivo nulla osta dell'associazione sindacale per poter disporre il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

Non sembra pertanto esatta l'affermazione contenuta nella interrogazione, secondo cui il decreto ministeriale 17 novembre 1984, con il quale il direttore di sezione di cancelleria Aldo Grassi è stato trasferito dalla Pretura di Prato, violi la legge-quadro sul pubblico impiego in relazione allo statuto dei diritti dei lavoratori.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(2 marzo 1985)